



***COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO***  
**CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE  
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

**AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50  
E COME DI RECENTE MODIFICATO DEL D.LGS. 19.04.2017 N. 56**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 142 del 15.11.2018  
E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 23.5.2019**

## ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina le modalità di ripartizione del fondo per gli incentivi e le funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 di seguito denominato "Codice" e si applica al personale dipendente del Comune nei casi di svolgimento di dette funzioni riguardanti lavori, servizi e forniture.
2. In caso di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative alla componente lavori, servizi e forniture e per il corrispondente importo degli stessi.
3. Il presente regolamento ha la finalità di valorizzare, ai sensi dell'art. 24 del Codice, e accrescere la primalità del lavoro pubblico garantendo al contempo l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa del Comune di Fossalta di Portogruaro;
4. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento approvato con Delibera Giuntale n. 72 del 21/04/2009 (Regolamento relativo agli incentivi alla progettazione).

## ART. 2 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

- Si intendono per Contratti pubblici quelli che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 3 comma 1 lettera dd) del Codice (*“contratti” o “contratti pubblici”, i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti*”).
- Le somme di cui all'art. 113 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o dell'importo del contratto (per beni/servizi).
- Ai sensi del presente regolamento si intendono:
  - a) Per opere e lavori pubblici le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione di opere ed impianti per l'esecuzione dei quali venga redatto il relativo progetto.
  - b) Per forniture di beni e servizi tutte le attività atte a garantire il regolare funzionamento, la manutenzione, l'innovazione, ecc. dei beni mobili ed immobili del Comune, la gestione del territorio in generale e il soddisfacimento dei bisogni collettivi. Gli incentivi per le funzioni tecniche si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione (D.Lgs. 19/04/2017, n. 56).

## ART. 3 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
2. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, perché

siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalle legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento, danni che verranno denunciati alla Corte dei Conti.

#### ART. 4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Nell'ambito del programma dei servizi e forniture e delle opere pubbliche da realizzare, la Giunta Comunale individua le attività che intende far eseguire al proprio personale e quelle da affidare all'esterno.
2. Può essere affidata internamente all'ente anche una sola delle attività o fasi previste nell'ambito di ogni opera pubblica.  
Il fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche può non essere previsto qualora l'Amministrazione stipuli con i dipendenti "tecnici" contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56).

#### ART. 5 – TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel piano esecutivo di gestione o nel provvedimento di conferimento dell'incarico, devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.
2. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati dall'esecuzione delle prestazioni.
3. Il mancato rispetto dei termini di un incarico dovrà essere giustificato in rapporto all'insieme dei lavori svolti dall'Ufficio nello stesso periodo e in ragione delle effettive presenze in organico.
4. Gli incaricati delle diverse attività che violino gli obblighi derivanti dalla normativa vigente o non svolgano con dovuta diligenza i compiti assegnati (non rispetto dei termini senza idonea giustificazione, aumento dei tempi e dei costi previsti dal progetto esecutivo senza idonea giustificazione, errori progettuali, ecc.) sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto per l'intervento cui gli incarichi si riferiscono, fatta salva l'eventuale responsabilità disciplinare prevista dalle norme.
5. Qualora si verifichi la non attuazione dei programmi dell'Ente l'incentivo non è dovuto.

## ART. 6 . CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

Il fondo per le funzioni tecniche riguarda esclusivamente:

- 1) L'attività di programmazione della spesa per investimenti
- 2) La valutazione preventiva dei progetti
- 3) La predisposizione e il controllo delle procedure di gara
- 4) La esecuzione dei contratti pubblici
- 5) L'attività di RUP
- 6) La Direzione Lavori
- 7) L'attività collaudatore statico se necessitato tale collaudo per assicurare tempi e costi a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti
- 8) La direzione dell'esecuzione dei contratti di appalto di servizi e forniture (condizione sine qua non per l'attribuzione dell'incentivo)
- 9) Il collaudo tecnico amministrativo di servizi e forniture
- 10) La verifica di conformità (se è nominato il direttore esecuzione)

## ART. 7 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016) è costituito da una somma pari al 2 % dell'importo dei lavori, del servizio o della fornitura, posti a base di gara indicato nel quadro economico.
2. Le somme comprese nel fondo di cui al comma 1 devono intendersi al lordo degli oneri contributivi e previdenziali per la parte dovuta all'Ente.
3. Gli incentivi per le funzioni tecniche faranno carico agli stanziamenti di bilancio previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture. La quantificazione e la liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
4. L'80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato (pari all'1,20% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto (RUP, soggetti che svolgono funzioni tecniche di cui all'art. 6 e collaboratori).
5. Il 20% (venti per cento) del fondo come sopra computato (pari allo 0,30% dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini, e alla copertura di spese per la formazione obbligatoria dei tecnici abilitati. Sono escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o vincolati.
6. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera, del lavoro, del servizio o della fornitura, in sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura.
7. Le varianti in corso d'opera, con esclusione di quelle non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma

posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016) e che determinano incrementi dei tempi non conformi alla programmazione. In tale caso (ritardo giustificato) l'incentivo viene ridotto del 50% per ogni semestre di ritardo.

#### ART. 8 – RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE

1. La ripartizione dell'incentivo per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è fatta dal Responsabile di area competente, secondo le percentuali di seguito riportate, rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti:

Incentivi per lavori e opere				
1 fasi del procedimento	2 quota	3 attività specifica	4	
programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	10%	redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	5%	
		preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	5%	
verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice degli appalti)	10%	attività di verifica dei progetti	7%	
		validazione dei progetti	3%	
fase di affidamento	20%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.)	10%	
		attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	10%	
fase della esecuzione collaudo conformità collaudo statico amministrativo (ufficio del RUP)	30%	direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	direzione lavori e assistenza	15%
			collaudo o CRE e assistenza	10%
			collaudo statico	5%
Responsabilità del procedimento	30%	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	30%	
<b>Totali</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	

Incentivi per servizi e forniture solo se è stato nominato il direttore dell'esecuzione (sopra di 100.000 €)			
1 fasi del procedimento	2 quota	3 attività specifica	4
programmazione degli interventi (art. 21 del Codice degli appalti)	5%	redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi	5%
fase di affidamento	30%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, Mepa)	30%
fase della esecuzione conformità fornitura	40%	attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5%
		direzione della esecuzione del contratto e verifica di conformità	35%
responsabilità del procedimento (ufficio del RUP)	25%	attività elencate dall'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge	25%
Totali	100		100

2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
3. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (indicata nella colonna 3), la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle predette attività.
4. Il Responsabile dell'Area cui compete finanziariamente l'intervento, subito dopo le attribuzioni di cui all'articolo 4 comma 1, costituisce con apposito provvedimento il "gruppo di lavoro" formato da personale interno, secondo criteri di professionalità, specializzazione e grado di esperienza. I componenti del gruppo sono ordinariamente individuati tra il personale dell'Area medesima, rimanendo comunque possibile per motivi specifici il coinvolgimento di personale di altro ufficio dell'Ente.  
Nel provvedimento viene indicata la ripartizione delle specifiche percentuali di incentivo attribuite.
5. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 40% della corrispondente aliquota dal Responsabile di Area con proprio provvedimento. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

## ART. 9 – LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Per i progetti di opere, lavori, servizi e forniture pubblici, il responsabile del servizio, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte, provvede alla liquidazione del fondo, con apposita determinazione ove sono asseverate le specifiche attività svolte, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti e le corrispondenti quote d'incentivo, distinta per ogni singola opera, nei seguenti termini:
  - a) al responsabile del procedimento e ai collaboratori tecnici e amministrativi, rispetto a quanto spetta:
    - 50% entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo;
    - 30% entro 30 giorni dall'aggiudicazione dei lavori;
    - 20% entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
  - b) al direttore dei lavori, al direttore tecnico dell'esecuzione del contratto di fornitura o di servizio, e ai collaboratori tecnici e amministrativi rispetto a quanto spetta:
    - 100% entro 30 giorni dalla presentazione del certificato di regolare esecuzione.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento annuo economico complessivo lordo. Qualora gli incentivi eccedano il limite di cui al presente comma le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiranno economie per l'Amministrazione.
3. I termini previsti per la liquidazione possono essere automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio, o di qualunque altra somma, a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti e al solo fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento.

## ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Il presente Regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa **successivamente alla entrata in vigore del Regolamento stesso**.
3. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo la data di entrata in vigore del Codice, quindi **dal 19 aprile 2016 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento**, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.
4. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi relativi ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso successivamente all'entrata in vigore della Legge 114/2014, quindi **dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016**, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

5. Per le attività inerenti alle opere affidate o realizzate e non ancora terminati alla data di entrata in vigore della Legge 114/2014 (cioè **fino al 18 agosto 2014**) saranno erogati gli incentivi secondo la disciplina previgente (ex art. 92 c. 5 e 6 del Codice) e sulla base dei criteri previsti nel Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 21.04.2009.
6. Nel caso in cui gli accantonamenti riguardino opere per le quali trova applicazione sia il previgente Regolamento (quanto alla progettazione) che il presente Regolamento (quanto alla esecuzione), avendo il personale partecipato ad entrambe le fasi di progettazione che esecuzione dell'opera, gli incentivi saranno pagati per ciascuna delle fasi secondo il regolamento in vigore, e il 1,5% rimane la massima percentuale complessiva da attribuire.
7. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia.

Si allega Corte Conti Veneto del 25 luglio 2018